

■ Per evitare che la ripresa economica avvenga senza un auspicabile incremento dell'occupazione, o peggio ancora con un aumento della disoccupazione, e allo scopo di impiegare tutto il capitale umano disponibile, è ormai generalmente accettata l'idea di introdurre strumenti contrattuali atipici, che facilitino una maggiore flessibilità del mercato del lavoro. Con questo spirito, nel protocollo del luglio 1993 sottoscritto tra governo e sindacati, venne convenuta la possibilità di introdurre anche in Italia il contratto di lavoro temporaneo, chiamato anche lavoro interinale o leasing di manodopera. A tale proposito diverse proposte di legge sono state presentate negli ultimi mesi della scorsa legislatura, tra cui un disegno di legge dell'allora ministro del Lavoro Giugni (di cui demmo notizia nella rubrica del 7/2/94), e nuovi progetti si sono aggiunti nell'attuale legislatura. Poiché tra non molto l'attenzione e il dibattito si accenderanno su questa tematica, ci appare opportuno svolgere qualche riflessione.

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore, Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garolito, docente universitario; Enzo Marino, avvocato Cdl di Torino; Nyrnanne Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

Prime riflessioni sulla proposta per i contratti di lavoro atipici

L'affitto di manodopera

Il consenso delle organizzazioni sindacali al lavoro temporaneo viene colto da precise condizioni: a) contemporanea riforma dell'amministrazione centrale e periferica adibita al controllo del mercato del lavoro, con ampliamento dei poteri decentrati alle unità periferiche; b) attività delle agenzie (o imprese fornitrici di manodopera) può essere svolta subordinatamente alla concessione di un'autorizzazione; c) divieto di stipulare questi contratti per qualifiche di esiguo contenuto professionale; d) garanzia di trattamento retributivo minimo mensile per il lavoratore anche durante il periodo di non lavoro (indennità di disponibilità).

Lezie è subordinata al rilascio e rinnovo di un'autorizzazione amministrativa, variamente articolata, e pur vero che non si affronta il problema della riforma degli organismi preposti al controllo del mercato del lavoro, né si pone mano al decentramento dei poteri. Questa omissione rischia di rendere in buona parte sterile il sistema dell'autorizzazione, in quanto è facile comprendere come l'autorizzazione non possa essere negata ai soggetti forniti dei requisiti di legge. Quello che conta realmente non è quindi il rilascio dell'autorizzazione, quanto il controllo in corso di attività, controllo continuo, meticoloso e ineluttabile, sul rispetto delle garanzie previste dal legislatore, e in particolare sul pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali, sul ri-

spetto delle normative di sicurezza. L'esperienza acquisita nel settore delle imprese di pulizia - la cui attività può utilmente richiamarsi in qualche misura - è sotto questo punto di vista addirittura terrificante. Per quanto riguarda le mansioni che il lavoratore in affitto può svolgere presso l'azienda fruitrice, il ventaglio delle ipotesi è assai ampio. In alcuni progetti non si pone alcun limite: il che sta a significare che il lavoratore può essere affittato per lo svolgimento di qualsiasi mansione, da quelle ad elevato contenuto professionale e quelle situate al livello più basso. In altri progetti si prescrive che il contratto può essere ritenuto lecito solo ove venga stipulato per lo svolgimento di mansioni non elementari (Giugni) ovvero per lo svolgimento di mansioni medio-alte (Ghezzi).

■ Che cosa ti salva dalla penalizzazione (per ora)

Sono un dipendente dell'Ufficio imposte dirette di Chiaravalle C.le, assunto il 15.4.1959 nella qualità di contimista ed in pianta stabile dal 13.8.1962. Il ministero delle Finanze mi riconosce per intero ai fini della buonuscita Enpas (già riscattato) il servizio sin dal 15.4.1959 ed ai fini Inps dalla stessa data, ancora da computare per passaggio di livello. Il periodo pre-ruglio 1959-1966. Poiché in data 25 agosto 1994 avevo prodotto domanda di pre-pensionamento a decorrere dal 20.12.1994, bloccato a tutto il 1995 a seguito delle recenti disposizioni di legge, vorrei gentilmente mi chiarite dai vostri esperti la mia situazione pensionistica, in quanto in questo bailamme di leggi e leggende malamente portate dalla "Soc. Berlusconi e c." ci si trova spaesati e nauseati da non capirci granché. Faccio presente di trovarmi al 7° livello dal 1978 e di essere nato il 22.02.1941.

Che cosa ti salva dalla penalizzazione (per ora)

Chiedo di sapere: quando potrò andare in pensione e principalmente, con quale importo di eventuale riduzione e, possibilmente, quale sarà la mia pensione futura. Accludo alla presente copia cedolino stipendio e, confido in una vostra esauriente risposta.

Antonio Stagliano
Chiaravalle Centrale (Catanzaro)

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:

Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri, Nicola Tisci

docati di categoria e l'onnipotente Spi-Cgil

Campa cavallo, se ne riparerà il 2004 o il 2005 se tutto va bene

Sono nato il 1939 e lavoro nella Usl di Piombino dal 2 luglio 1974. Mi hanno spiegato che per un soffio ho perso con Amato la pensione di 19 anni 6 mesi e un giorno. Non ho capito ancora bene, ed è la prima cosa che chiedo, quando e se potrò andare in pensione di anzianità con Berlusconi. Nell'ipotesi che dovessi licenziarmi: - quando percepirei la pensione di anzianità? - e questa mi verrebbe calcolata sulla base delle normative attuali, oppure corro il rischio di future nuove normative?

Marcella Noti
Piombino (Livorno)

Se coniugata o con prole a carico, fino al 31 dicembre 1992 erano sufficienti 19 anni, 6 mesi e un giorno di servizio effettivo per avere diritto alla pensione di anzianità. A quella data (31 dicembre 1992) se non ha avuto interruzioni nel rapporto di lavoro, aveva maturato 18 anni, 5 mesi e 29 giorni che, con l'arrotondamento, diventano 19 anni. Pertanto, non avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità e avendo più di 8 anni di servizio utile, rientra nella disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. 503/92. Per determinare il periodo mancante per acquisire il diritto alla pensione di anzianità, occorre moltiplicare il numero degli anni che mancano alla data del 31 dicembre 1992 per determinati coefficienti introdotti dallo stesso decreto legislativo: 3, 8571 rispetto al requisito di 15 anni; 2, 25 rispetto al requisito di 20 anni; 1, 5882 rispetto al requisito di 25 anni.

Alla data del 31 dicembre 1992 le mancavano 2 anni rispetto ai 20 anni (19 anni, 6 mesi e un giorno) previsti per le impiegate coniugate o con prole a carico e 7 anni rispetto ai 25 anni (24 anni, 6 mesi e un giorno) previsti per la generalità degli iscritti alla Cpdel (cassa pensione prevista per i dipendenti dagli enti locali). Se conserva la condizione di «coniugata o con prole a carico», il periodo per acquisire il diritto alla

pensione di anzianità è di 4 anni e 6 mesi (2 per 2,25) successivi al 31 dicembre 1992. Pertanto il diritto alla pensione verrà maturato il 1° luglio 1997, ma la pensione potrà decorrere dal 1° settembre 1997 in rispetto all'attuale disciplina (articolo 1, comma 2-ter, di n. 384/92) o dal 1° gennaio 1998 rispetto a quanto prevede il provvedimento «collegato» alla Finanziaria 1995 all'esame del Parlamento. Se perde la condizione di «coniugata o con prole a carico», il periodo per acquisire il diritto alla pensione di anzianità è di 11 anni, 1 mese e 12 giorni (7 per 1,5882) successivi al 31 dicembre 1992. Il diritto alla pensione verrà maturato il 12 febbraio 2004 e, come già illustrato, la pensione potrà decorrere dal 1° settembre 2004 o dal 1° gennaio 2005. Ma, prima del 12 febbraio 2004 compirà l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia che potrà chiedere senza alcun vincolo.

Secondo Berlusconi, dovrai perdere il 30 per cento della pensione

Ho 51 anni. Ho incominciato a lavorare a 18 anni, quindi sono 33 anni di lavoro. Nel 1996 farò i fatidici 35 anni di anzianità. Vorrei sapere quando potrò andare in pensione di anzianità. E con quale incentivo.

Massimo Cappella
Induno Olona (Varese)

N.B. Sono un lavoratore metalmeccanico, nel settore meccanotessile ed è il mio primo e unico posto di lavoro nella stessa ditta; uno dopo 35 anni di officina con rumori, vapori faticosi ecc. è stanco. Ha diritto...

Siamo d'accordo con il tuo «noia bene» in quanto riguarda il quesito precisiamo che sia in base all'attuale normativa (articolo 11, comma 8, della legge n. 537/93), sia in base alle modifiche che l'attuale governo vuole introdurre con il provvedimento «collegato» alla legge finanziaria 1995, la tua pensione, se maturi i 35 anni di contributi nel corso del 1996, potrà avere decorrenza dal 1° gennaio 1997. Se saranno approvate le proposte del governo (alla Camera sono state approvate perché il governo vi ha posto la fiducia), l'importo della pensione verrà ridotto del 30% (3% per ogni anno che, a quella data, manca all'età per il diritto alla pensione di vecchiaia).

■ Cara Unità, i commi 57 e 58 dell'art. 3 della legge 24.12.1993 n. 537 introducono un nuovo principio di non riassorbibilità e non rivalutabilità degli assegni ad personam. Ad una prima lettura insorgono una serie di quesiti sull'applicabilità della norma, per i quali richiediamo una interpretazione: innanzitutto chi sono i soggetti destinatari? Il comma 57 è applicabile dalla data di entrata in vigore della legge 537 solo alle situazioni che insorgono a tale data o anche ai passaggi di carriera o altre situazioni analoghe determinatesi antecedentemente?

Passaggi di carriera: che dicono le preleggi

RISPONDE L'AVVOCATO BRUNO AGUGLIA

ma 57 dell'art. 3 della legge 537/93 fa riferimento non solo all'art. 202 del T. U. sugli impiegati civili dello Stato, ma anche «alle altre analoghe disposizioni». Il che significa che anche altre categorie di pubblici dipendenti possono avvantaggiarsi della disposizione di cui al citato comma a condizione che il loro passaggio di carriera sia avvenuto con disposizioni «analoghe» a quella dell'art. 202 T. U. 31/57. Ovviamente, questa equiparazione andrà effettuata caso per caso nel senso che occorre verificare se la norma invocata attribuisce un passaggio di carriera analogo a quello previsto dall'art. 202. Sempre le preleggi prevedono che la legge non dispone che per l'avvenire (art. 11) cioè: «essa non ha effetto retroattivo», a

■ Cara Unità, sono il dipendente comunale che ha scritto la lettera da voi pubblicata con una risposta dell'avv. Aguglia lo scorso 25 settembre col titolo: «Quando l'inattività è subita». Tra l'invio della lettera e la sua pubblicazione (avvenuta con molto ritardo, cosa di cui siete ampiamente scusati, immaginando la quantità di corrispondenza da prendere in esame) sono successe cose piuttosto interessanti. Alcuni mesi fa ho subito un procedimento disciplinare con relativa sanzione economica per «improduttività, negligenza, omissione dei doveri d'ufficio». Poi, esattamente il tanto richiesto trasferimento con ordine di servizio, presso altro settore di lavoro, nel medesimo Comune, ciò in quanto, come recita il provvedimento, «visti i carichi di lavoro degli ultimi tre anni» risultavo «in esubero» nel precedente settore ed inutilizzato per le mansioni d'istituto. Proprio come andavo denunciando da anni. Attualmente, nel nuovo settore, sono utilizzato pienamente e in coerenza con il profilo professionale da me posseduto: ma, per risolvere un problema di esubero si sono perduti 3 anni, si è montato un procedimento disciplinare e sto pagando una specie di multa mensile per aver segnalato l'anomalia della mia posizione.

Preciso, infine che, assistito dal legale della Fp-Cgil (a cui sono iscritto e di cui sono delegato aziendale), e ho impugnato avanti al Tar il provvedimento disciplinare in quanto palesemente contraddittorio con quello relativo al trasferimento.

Daniele Biserna
Alfonsine (Ravenna)

DA GHILARZA A STINTINO. VIAGGIO IN SARDEGNA

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Bologna il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 6 giorni (5 notti)

Quota di partecipazione: lire 1.280.000. Supplemento camera singola lire 120.000.

Itinerario: Bologna - Alghero (Nuoro-Orgosolo-Oriстано-Tharros-Ghilarza-Stintino) - Bologna.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti in pullman privato, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Carlos V° di Alghero (4 stelle), la pensione completa (alcuni pranzi e cene in ristoranti caratteristici), il cenone di fine anno, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore.

GAPODANNO A CAPONORD

Copenaghen, Oslo, Tromsø, Caponord, Stoccolma

MINIMO 20 PARTECIPANTI

Partenza il 27 dicembre da Milano. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione L. 2.690.000 (Partenza da Roma e da Venezia quotazione su richiesta). Supplemento camera singola L. 420.000

Itinerario: Italia/Copenaghen/Oslo/Tromsø/Caponord/Alta/Stoccolma/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e lusso, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma e un accompagnatore dall'Italia.

l'Unità vacanze

L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO

I VIAGGI PER I LETTORI

I paesi, le storie, le genti e le culture

SOGGIORNO IN SENEGAL

MINIMO 10 PARTECIPANTI

Partenza da Milano il 26 dicembre. Trasporto con volo speciale Euroflay. Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione Lire 2.300.000.

Itinerario: Milano/Dakar/Milano.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo Domane di Niang (3 stelle), la pensione completa, le bevande ai pasti, il cenone di fine anno. L'albergo, situato a poca distanza da M'bour, dispone di due ristoranti (di cui uno sulla spiaggia), quattro piscine e campi da tennis, i bungalow e le villette (tutte con aria condizionata), sono distribuite in un esteso giardino tropicale. L'equipe di animazione organizza spettacoli e attività sportive

VIAGGIO NEL NUOVO SUD AFRICA

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 29 dicembre. Trasporto con volo di linea Alitalia. Durata del viaggio 12 giorni (9 notti)

Quota di partecipazione L. 4.600.000. Supplemento camera singola L. 580.000. Supplemento partenza da altre città lire 110.000

Itinerario: Italia/Johannesburg/Soweto/Bongani (Parco Kruger) /Città del Capo (Table Mountain e capo di Buona Speranza) (Stellenbosch)/Sun City/Johannesburg/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di 3 e 4 stelle e lusso, la sistemazione presso il «Bongani Mountain Lodge» della riserva Bongani, la prima colazione, la pensione completa durante il soggiorno nella riserva (compreso il cenone di fine anno), tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di ranger durante il soggiorno e le visite nella riserva e nel Parco Kruger (safari con fuoristrada), un accompagnatore dall'Italia.

A PECHINO, XIAN E NEI VILLAGGI DELLO YUNNAN

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 25 dicembre. Trasporto con volo di linea.

Durata del viaggio 15 giorni (12 notti).

Quota di partecipazione Lire 3.450.000. Supplemento camera singola L. 465.000.

Itinerario: Italia/ Pechino/ Dali / Lijiang / Dali / Kunming / Xian / Pechino / Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa, due banchetti e due spettacoli teatrali, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi.

VENT'ANNI DOPO RITORNO IN VIETNAM

(Viaggio attraverso i luoghi e la storia che hanno appassionato una generazione)

MINIMO 30 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 28 dicembre. Trasporto con volo di linea

Durata del viaggio 13 giorni (10 notti)

Quota di partecipazione L. 4.120.000 - visto consolare L. 55.000 - supplemento partenza da altre città italiane lire 170.000 - supplemento camera singola L. 425.000.

Itinerario: Italia/Hong Kong-Hanoi-Halong-Hanoi-Vinh-Quang-Tru-Hue-Ho Chi Minh Ville (Delta del Mekong)/Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa e la mezza pensione ad Halong, Hanoi e Ho Chi Minh Ville, il cenone di fine anno, la visita guidata di Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, l'assistenza di guide locali vietnamite di lingua francese o inglese, un accompagnatore dall'Italia.

UNA SETTIMANA A PECHINO

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Partenza da Roma il 25 dicembre. Trasporto con volo di linea Finnair.

Durata del soggiorno 9 giorni (7 notti)

Quota di partecipazione Lire 2.130.000. Supplemento camera singola lire 320.000.

Itinerario: Italia/Pechino/Italia

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie presso l'albergo New Otani (5 stelle), la prima colazione, un pranzo durante l'escursione alla Grande Muraglia la visita guidata alla Città Proibita, la cena di fine anno, un accompagnatore dall'Italia.